

Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148 -

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Estensione della definizione agevolata dei carichi.

Articolo 2

Art. 2 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamita' naturali.

Articolo 3

Art. 3 Estensione Split payment a tutte le societa' controllate dalla P.A..

Articolo 4

Art. 4 Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo.

Articolo 5

Art. 5 Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018.

Articolo 6

Art. 6 Modifiche alla [legge 21 luglio 2016, n. 145](#) e disposizioni in materia contabile.

Articolo 7

Art. 7 Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare.

Articolo 8

Art. 8 Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione.

Articolo 9

Art. 9 Fondo garanzia PMI.

Articolo 10

Art. 10 Anticipazione risorse Fondo solidarieta' dell'Unione europea.

Articolo 11

Art. 11 Fondo imprese.

Articolo 12

Art. 12 Procedura di cessione Alitalia.

Articolo 13

Art. 13 Norme in materia di trasparenza societaria.

Articolo 14

Art. 14 Modifiche al [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21](#) in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE.

Articolo 15

Art. 15 Incremento contratto di programma RFI.

Articolo 16

Art. 16 Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana.

Articolo 17

Art. 17 Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera.

Articolo 18

Art. 18 Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Articolo 19

Art. 19 Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore.

Articolo 20

Art. 20 Disposizioni finanziarie.

Articolo 21

Art. 21 Entrata in vigore.

Allegato

Allegato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 16/10/2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanita';

Vista la [deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017](#);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Estensione della definizione agevolata dei carichi.

In vigore dal 16/10/2017

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'[articolo 6, comma 3, lettera a\), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.

2. All'[articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: «13-quater.

Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non e' stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore puo' esercitare nuovamente la facolta' di cui al comma 1 provvedendo a:

a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;

b) pagare, con le modalita' di cui comma 7:

1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza;

2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonche', a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'[articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;

b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.».

3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'[articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 125](#), di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#). Conseguentemente, il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015](#), e' incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del [decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), di seguito denominato «Decreto».

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 puo' essere effettuato in un numero

massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

10. In deroga alle disposizioni dell'alinfa dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo puo' essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

11. All'**articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1^o dicembre 2016, n. 225**, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella **legge 8 agosto 1995, n. 335**.».

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali.

In vigore dal 16/10/2017

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'[articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.

7. All'[articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».

8. Il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A..

In vigore dal 16/10/2017

1. All'[articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Art. 4 Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo.

In vigore dal 16/10/2017

1. All'[articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#). La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#).»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e' destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».

2. All'[articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 ottobre 2013, n. 112](#), la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) [legge 12 novembre 2016, n. 220](#), recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la lettera e) e' soppressa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Art. 5 Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018.

In vigore dal 16/10/2017

1. All'**articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole «e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e' incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

2) alla lettera c), le parole «350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Art. 6 Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile.

In vigore dal 16/10/2017

1. Alla legge 21 luglio 2016, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b) al comma 4, le parole «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi».

3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Art. 7 Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare.

In vigore dal 16/10/2017

1. All'[articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#), il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.».

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita' di cui all'[articolo 12, comma 7, lettera a\), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#), pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unita' per l'Arma dei carabinieri, 123 unita' per la Polizia di Stato e 48 unita' per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facolta' assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), 169 unita' nella Polizia di Stato, 54 unita' nell'Arma dei carabinieri e 57 unita' nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi gia' banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalita' attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010](#), lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalita' attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facolta' assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'[articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonche' il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalita' esistenti, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della [legge 5 aprile 1985, n. 124](#), nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attivita' di cui alla medesima [legge n. 124 del 1985](#). Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

5. All'[articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395](#), dopo le parole: «ha facolta' di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito».

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuita' nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), le parole «durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di eta'».

previsti per il grado, puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.».

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'[articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

9. All'[articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189](#), il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino al termine del mandato.».

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Art. 8 Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione.

In vigore dal 16/10/2017

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) i benefici di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

Conseguentemente, all'[articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del [comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016](#), sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'[articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Art. 9 Fondo garanzia PMI.

In vigore dal 16/10/2017

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'[articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388](#), dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).».

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Art. 10 Anticipazione risorse Fondo solidarieta' dell'Unione europea.

In vigore dal 16/10/2017

1. Al **comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 aprile 2017, n. 45**, le parole: «fino a 700 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1 miliardo di euro».

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Art. 11 Fondo imprese.

In vigore dal 16/10/2017

1. All'[articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;

b) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'[articolo 1, lettera a\) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#), che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».

2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'[articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e' incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Art. 12 Procedura di cessione Alitalia.

In vigore dal 16/10/2017

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'[articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e' esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.
2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuita' del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle societa' di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'[articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e' incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed e' restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, e' prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'[articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017](#). L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa' e per il perseguimento delle finalita' di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'[articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#).
3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette societa' puo' esercitare la facolta' di cui all'[articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#) sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#). Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa' di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'[articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Art. 13 Norme in materia di trasparenza societaria.

In vigore dal 16/10/2017

1. Al **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120:

1) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilita' del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui e' parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB detta con proprio regolamento disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione e i casi in cui la suddetta dichiarazione e' dovuta dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'**articolo 2351, ultimo comma, del codice civile**, tenendo conto, se del caso, del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione, nonche' le disposizioni relative ai controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e le relative modalita'.

La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalita' della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»;

2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»;

b) all'articolo 193, comma 2, le parole «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti:

«rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Art. 14 Modifiche al [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21](#) in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE.

In vigore dal 16/10/2017

1. Al [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 maggio 2012, n. 56](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente «8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «I pareri di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensita' tecnologica tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacita' di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;

3) al comma 2, dopo le parole «Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una societa' che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti «o 1-ter»;

4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole «gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di quelli di cui al comma 1-ter»;

5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»; dopo l'ultimo capoverso e' inserito il seguente: «Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»;

6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).».

2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Art. 15 Incremento contratto di programma RFI.

In vigore dal 16/10/2017

1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Art. 16 Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana.

In vigore dal 16/10/2017

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al **decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole «per l'anno 2016» sono soppresse;

b) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprieta' all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprieta', producono gli effetti previsti dall'**articolo 2644 del codice civile** e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprieta' all'Associazione nonche' per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonche' di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprieta' dei beni all'Associazione.»;

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole «, quinto periodo» sono soppresse;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti : «A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del **titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così' individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalita' di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»;

2) al secondo periodo, le parole «Alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della liquidazione,» e le parole «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria», sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Art. 17 Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera.

In vigore dal 16/10/2017

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'[articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'[articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n. 123](#), sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Art. 18 Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In vigore dal 16/10/2017

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della **legge 23 dicembre 1996, n. 662**, e' accantonata per l'anno 2017, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. La somma di cui al periodo precedente e' cosi' ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificita' e innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Art. 19 Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore.

In vigore dal 16/10/2017

1. Alla **legge 22 aprile 1941, n. 633**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Societa' italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remuneri» e' sostituita dalla seguente: «remunerino»;

b) all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: «Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al **decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35**»;

2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» e' sostituita dalla seguente: «essa».

2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'**articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633**, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del **decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35**.

3. Al **decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;

b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Art. 20 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 16/10/2017

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del [decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'[articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

4. All'[articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#), le parole «e 80 milioni di euro per il 2018» sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'[articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#);

g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'[articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#);

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025,

a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [legge 1° agosto 2016, n. 151](#) da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

6. All'[articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) dopo le parole: «si provvede mediante» sono inserite le seguenti:

«l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'[articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#) e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), ovvero la».

7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al [comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013](#) dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalita' ambientali derivante dalla [direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009](#).

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Art. 21 Entrata in vigore.

In vigore dal 16/10/2017

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Allegato -

Allegato

In vigore dal 16/10/2017

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

